



TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

all'udienza del 6 ottobre 2023 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c. il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1304/2023 R.G.L. promosso

da

DI BIASE ANTONIO, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Marco Dibitonto presso lo studio del quale in Foggia alla Via Fiume n. 40, è elettivamente domiciliato

ricorrente

nei confronti di

M.I.M. e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia - rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa Giuseppina Lotito, Dirigente dell'USR Puglia delegata - per gli atti di ordinaria amministrazione dell'Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia - con Decreto del Direttore Generale prot. n. 32800 del 06/09/2023, legalmente domiciliata in via Telesforo n. 25

resistente

OGGETTO: riconoscimento servizio militare

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14.02.2023, Di Biase Antonio, premesso di aver presentato domanda per l'inserimento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Foggia quale personale ATA, per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico, per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come da D.M. n. 50 del 03.03.2021, ha allegato di aver chiesto il riconoscimento del servizio militare prestato dal 15.12.1987 al 07.12.1988, presso il 9° Battaglione Meccanizzato "Bari" "AI Bianchi gli Ardimenti" successivamente alla data del conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, conseguito nel 1987 presso l'istituto tecnico industriale Saverio Altamura di Foggia e, quindi, non in costanza di nomina.



Lamentava che, nelle predette graduatorie, non gli era stato riconosciuto dal Ministero il punteggio per il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto in detto periodo, non essendogli stato attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare ex art. 485 comma 7 del D.lgs. n. 297/94, sulla base dei Decreti Ministeriali n. 50 del 3.3.2021 e n. 9256 del 18.3.2021, che, con riferimento all'inserimento e all'aggiornamento delle graduatorie, consentono la valutabilità del servizio militare, solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina"; che il servizio di leva prestato era stato erroneamente valutato soltanto con 0,50 punti a titolo di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; che a nulla era valso il ricorso inoltrato in via amministrativa in data 13.02.2023.

Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"accerti e dichiarati che il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 0,50 punti per ogni mese di servizio di leva e, nel caso di specie, n. 6 punti (essendo n. 11 i mesi e 23 giorni di servizio militare svolti) in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico; condanni il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 14,93 punti per il profilo di Assistente Tecnico, pari a 14,93 punti per il profilo di Assistente Amministrativo, pari a 14,93 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico; condanni il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle competenze"*

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero convenuto, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

All'esito della trattazione cartolare della causa dell'udienza del 6 ottobre 2023, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale depositata telematicamente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento dovendosi condividere le argomentazioni già espresse in precedenti conformi resi da questo Tribunale che si riportano di seguito anche si sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenze n. 469/2023 est. Pres. Beatrice Notarnicola e n. 692/2023 est. dott. Ivano Caputo).



"La questione è stata ripetutamente risulta dalla Corte di cassazione in senso favorevole ai "precari" A.T.A..

Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21, invero richiamata anche dalla difesa di parte ricorrente: "5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all'art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante".

A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui



l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.



Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie." (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021), n.34686) etc.)".

Vanno quindi riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non specificamente contestati nel quantum da parte resistente.

Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza del Ministero resistente, stante il consolidamento dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DI BIASE Antonio nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito con ricorso depositato il 7.11.2022, nella causa iscritta al n. 1304/2023 R.G.L., ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede:

a) dichiara che il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 6 punti per l'anno di servizio di leva e, nel caso di specie, n. 6 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico;

b) condanna il M.I.M., in persona del Ministro pro-tempore, ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 14,93 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico, 14,93 punti



per il profilo di Assistente Tecnico, 14,93 punti per il
profilo di Assistente Amministrativo;

c) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese
processuali, liquidate in euro 3.164,00, oltre rimborso delle
spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in
favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, Avv.
Marco Dibitonto.

Foggia 06.10.2023

il giudice
Caterina Napolitano

